



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 179/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37839** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX (C.F. **XX**), nato a **XX** il **XX**, elettivamente domiciliato in Manduria (TA), Piazza Vittorio Emanuele II, 20 c, presso lo studio degli Avvocati Giuseppe Brunetti e Francesco Del Prete, che lo rappresentano e difendono;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 16 luglio 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Del Prete per il ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S., nessuno comparso per il Ministero della Difesa;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025, **XX**, come sopra generalizzato, già in servizio nella Marina Militare, ha chiesto, per i motivi meglio sviluppati

	nel ricorso, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione	
	privilegiata in godimento, mediante il riconoscimento: i) dell'i.i.s. in misura	
	intera, ii) dei benefici combattentistici, iii) dei cd sei scatti stipendiali, iv)	
	dell'art. 54 del TU 1092/1973, v) dei benefici di cui all'art. 1801 del d.lgs.	
	66/2010.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., eccependo in primo luogo l'inammissibilità del	
	ricorso per mancata presentazione di istanza amministrativa ed evidenziando,	
	con riferimento ai benefici richiesti, di essersi limitato a liquidare la pensione	
	sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro.	
	L'Ente previdenziale si è poi soffermato sulla richiesta di riconoscimento	
	dell'i.i.s. in misura intera, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che	
	ne ha sancito l'infondatezza, ed eccependo in via subordinata il divieto di	
	cumulo di interessi e rivalutazione.	
	Si è altresì costituito in proprio il Ministero della Difesa, eccependo in via	
	preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, ed evidenziando ad	
	ogni buon fine l'infondatezza della pretesa al riconoscimento dei benefici	
	richiesti.	
	All'udienza del 16 luglio 2025, le parti hanno insistito per le rispettive	
	conclusioni.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla	
	domanda volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante il	
	riconoscimento:	
	2	

	1) dell'i.i.s. in misura intera,	
	2) dei benefici combattentistici,	
	3) dei c.d. sei scatti stipendiali,	
	4) dell'art. 54 del TU 1092/1973,	
	5) dei benefici di cui all'art. 1801, d.lgs. 66/2010, cd. c.o.m..	
	2. In primo luogo, va affermata la legittimazione passiva anche del	
	Ministero della Difesa, in quanto alcuni benefici previdenziali richiesti	
	conseguono ad incrementi stipendiali, la cui liquidazione compete al datore di	
	lavoro.	
	3. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità	
	sollevata dall'I.N.P.S., sul presupposto dell'assenza di istanza amministrativa,	
	in quanto, come precisato da consolidato orientamento di questa Corte, non vi	
	sarebbe alcuna violazione dell'art.153, comma 1, lettera b, c.g.c. quando il	
	<i>petitum</i> sostanziale, come nel caso di specie, sia diretto ad ottenere il ricalcolo	
	e la riliquidazione della pensione contestando i criteri di calcolo utilizzati	
	dall'I.N.P.S. nell'originario provvedimento di liquidazione della pensione	
	(cfr. <i>inter alia</i> , sez. II d'Appello, sent.134/25).	
	4. Venendo al merito, e prendendo le mosse dalla domanda volta ad	
	ottenere il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale in misura intera,	
	questo Giudice, pur prendendo atto del precedente della Sezione del 2024	
	richiamato nell'atto introduttivo favorevole alla prospettazione del ricorrente,	
	ritiene di dar seguito al consolidato orientamento della Sezione, confermato in	
	appello, secondo cui “ <i>L'indennità integrativa speciale ha, pertanto, perso la</i>	
	<i>natura di elemento accessorio della pensione ed è stata sottoposta</i>	
	<i>all'applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in</i>	
	3	

vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione” (cfr. inter alia, sez. II d’Appello, sent. 408/23).

È stato in particolare affermato con argomentazioni del tutto condivisibili che “... la normativa vigente in base al sistema retributivo, alla data del 31.12.1995, non prevedeva affatto la valorizzazione separata e per intero dell’indennità integrativa speciale in quanto già l’art. 15 della legge 724/1994, in attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, aveva espressamente previsto che con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche “... la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale...”.

Tale disposizione ha, quindi, previsto che per la liquidazione della pensione dei dipendenti pubblici cessati dal servizio a partire dall’1.1.1995 nell’ambito degli emolumenti retributivi facenti parte della base pensionabile dovesse essere compresa anche l’indennità integrativa speciale, con la conseguenza che la stessa cessava già dall’1.1.1995 di poter essere considerata come emolumento accessorio da conteggiare separatamente, come previsto dall’art. 99 del DPR 1092/1973.

Da tanto consegue che l’indennità integrativa speciale, dovendo essere inserita nelle voci retributive, partecipa del limite massimo di valorizzazione in pensione pari all’80%, stabilito per i dipendenti civili dall’art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall’art. 54 stesso TU.

La legge 335/1995 non ha modificato il sistema retributivo previsto dalla normativa appena descritta essendosi limitato ad indicare (art. 2, comma 20,

	<i>come anche modificato dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449)</i>	
	<i>alcune ipotesi eccezionali, che non ricorrono nella fattispecie in esame, per</i>	
	<i>le quali il dipendente pubblico, anche se cessato dal servizio successivamente</i>	
	<i>al 1° gennaio 1995, poteva fruire dell'indennità integrativa speciale quale</i>	
	<i>emolumento accessorio e separato (senza che questa fosse assoggettata al</i>	
	<i>limite massimo di valorizzazione dell'80%), ovvero:</i>	
	<i>- coloro che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano</i>	
	<i>esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche</i>	
	<i>disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio</i>	
	<i>1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità;</i>	
	<i>- coloro che alla predetta data avevano maturato una anzianità di</i>	
	<i>servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni sempre che</i>	
	<i>l'applicazione delle disposizioni sull'iis come emolumento separato fosse più</i>	
	<i>favorevole.” (cfr. sez. giur. Puglia, sentenza n.92/2021).</i>	
	Pertanto, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'i.i.s. in misura	
	intera ai fini pensionistici non può trovare accoglimento.	
	5. Quanto ai benefici combattentistici, la domanda appare del tutto	
	generica, non essendo in alcun modo indicati i motivi per i quali il ricorrente	
	abbia diritto al riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge n. 336/1970.	
	Il XX, infatti, non ha indicato a quale categoria tra quelle previste dalla legge	
	sopra citata appartenga ovvero agli ex combattenti e, assimilati ad essi,	
	partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di	
	guerra o per causa di guerra, nonché ai profughi per l'applicazione del trattato	
	di pace e categorie.	
	La domanda va dunque respinta in parte qua.	
	5	

	6. Con riferimento al riconoscimento dei c.d. 6 scatti stipendiali, osserva	
	questo Giudice che, dall'esame del provvedimento di liquidazione, emerge	
	che il beneficio di cui all'art. 4 del d.lgs. 165/97 sia stato quantificato in €	
	4.055,44 e poi correttamente calcolato, sulla prima quota di pensione,	
	applicando il coefficiente di cui del TU 1092/1973, già utilizzato per la base	
	stipendiale, ovvero 0,09980, in quanto trattasi di aumenti stipendiali da	
	aggiungere alla base pensionabile di cui subiscono le medesime riduzioni	
	percentuali.	
	L'importo così determinato, pari ad € 404,73, è stato poi aggiunto alla	
	pensione, con risultato complessivo pari ad € 21.396,49.	
	Inoltre, l'incremento stipendiale di cui all'art. 4 del d.lgs. 165/97 è stato preso	
	in considerazione, seppur impropriamente riferito ai benefici combattentistici	
	ex l.336/70, anche ai fini della determinazione della Pensione privilegiata,	
	come risulta dall'analisi del provvedimento di liquidazione (cfr. pag. 6 del	
	provvedimento I.N.P.S. n. XX).	
	Nessuna censura può dunque essere avanzata nei confronti dell'operato	
	dell'Ente previdenziale, con conseguente infondatezza della domanda in parte	
	qua.	
	7. Del pari infondata appare la pretesa del ricorrente di ottenere la	
	rideterminazione della pensione mediante l'applicazione della disposizione di	
	cui all'art. 67, comma III, del TU 1092/1973, secondo cui <i>“Le pensioni di</i>	
	<i>settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per</i>	
	<i>cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio</i>	
	<i>utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria</i>	
	<i>per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno</i>	
	6	

	<i>cinque anni di servizio effettivo</i> ”, salvo il tetto massimo previsto dall’art. 54,	
	comma I (ovvero il 44% della base pensionabile).	
	Ciò sul presupposto che il ricorrente, al momento della cessazione dal servizio	
	militare, non avrebbe maturato i requisiti minimi per conseguire la pensione	
	normale, intendendosi per tale quella che viene concessa al raggiungimento	
	del requisito anagrafico e di quello contributivo.	
	Ed invero, dall’esame della documentazione in atti emerge che il trattamento	
	privilegiato sarebbe stato liquidato secondo la disposizione di cui al comma	
	IV dell’art. 67 del D.P.R. 1092/1973, secondo cui <i>“Qualora sia stata</i>	
	<i>raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione</i>	
	<i>privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale</i>	
	<i>aumentata di un decimo, se più favorevole</i> ” (c.d. criterio “decimista”).	
	Ed infatti, l’importo di € 23.536,13 corrisponde alla pensione normale, pari ad	
	€ 21.396,49, più il 10%, pari ad € 2.139,64.	
	Ciò sul presupposto che l’I.N.P.S. sembrerebbe aver ritenuto di prendere in	
	considerazione i requisiti per accedere al pensionamento previsti dall’art. 52	
	del TU 1092/1973, ovvero almeno 20 anni di servizio.	
	Tanto premesso, è evidente che la pretesa del ricorrente appare del tutto	
	infondata, quanto meno per assenza di prova del concreto interesse ad agire,	
	in quanto il trattamento ordinario pari ad € 21.139,64, calcolato secondo i	
	criteri di cui all’art. 54 T.U. 1092/1973, che costituisce il tetto massimo	
	liquidabile secondo l’art. 67 comma III del medesimo T.U., sarebbe già di per	
	sé inferiore a quello effettivamente liquidato secondo il criterio decimista, pari	
	ad € 23.536.13.	
	8. Infine, con riferimento alla domanda volta al riconoscimento dei	
	7	

	benefici di cui all'art. 1801 del d.lgs. 66/10 (cd. Codice dell'Amministrazione	
	Militare), va evidenziato che tale disposizione, nel recepire quanto	
	originariamente previsto dagli artt. art. 117 – 120 RD 31.12.1928 n. 3458,	
	prevede un incremento stipendiale spettante <i>una tantum</i> in favore dei	
	dipendenti delle Forze Armate che, <i>“in costanza di rapporto di impiego, ha</i>	
	<i>ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità</i>	
	<i>ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto</i>	
	<i>del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915...”</i> .	
	L'aumento è pari al 2,50% dello stipendio per le infermità dalla I alla VI	
	categoria, all'1,25%, per le infermità dalla VII alla VIII categoria.	
	La previsione richiede che il riconoscimento della dipendenza da causa di	
	servizio, in relazione ad infermità ascrivibili a una delle categorie indicate	
	nella citata tabella A, avvenga in costanza di rapporto di lavoro.	
	Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, cui questo Giudice	
	ritiene di aderire, tale requisito va interpretato nel senso della necessità che la	
	patologia venga contratta durante il servizio, ancorché il riconoscimento della	
	dipendenza venga accertato, da parte dell'organo competente successivamente	
	al congedo: <i>“Come osservato in più occasioni da questa Corte (cfr., ex multis,</i>	
	<i>Sez II App. sentt. 153 del 2019, 105 e 342 del 2018, 1064 del 2015; Sez. III</i>	
	<i>App. sentt. 17 del 2015 e 560 del 2014; App. Sicilia sent. 124 del 2018),</i>	
	<i>trattandosi di maggiorazioni stipendiali, il momento genetico del diritto e la</i>	
	<i>relativa decorrenza devono temporalmente collocarsi nel periodo di</i>	
	<i>espletamento del servizio e non in quello di quiescenza. ... Condizione non</i>	
	<i>eludibile è che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una</i>	
	<i>infermità ascrivibile ad una delle categorie di pensione di cui alla Tab A</i>	
	8	

	<i>avvenga in costanza di servizio. Non condizionante, però, è che</i>	
	<i>l'amministrazione addivenga materialmente ad ascrivere a categoria di</i>	
	<i>pensione [durante il servizio] l'infermità, emanando il pertinente</i>	
	<i>provvedimento”</i> (in termini, Sent. sez. Appello II, n. 377/2019).	
	Negli stessi termini la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente	
	precisato che “ <i>L'unico elemento oggettivo che possa legittimamente fungere</i>	
	<i>da discriminare per la concessione o meno dei benefici stipendiali contemplati</i>	
	<i>dall'art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 è costituito dall'avere il militare</i>	
	<i>contratto una patologia mentre era in servizio, e per cause ascrivibili al</i>	
	<i>servizio stesso. Accertati tali presupposti, il beneficio non può che essere</i>	
	<i>riconosciuto, anche successivamente alla cessazione del rapporto di impiego”</i>	
	(T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 12.11.2018, n. 1673).	
	Nel caso di specie, emerge <i>ex actis</i> che la patologia “ <i>segni di spondiloartrosi</i>	
	<i>lombare con ernie discali multiple e segni di sofferenza neurogena cronica</i>	
	<i>L4”</i> è stata giudicata dipendente da causa di servizio in virtù di parere del	
	CVCS n. XX del XX con conseguente riconoscimento dell'equo indennizzo	
	in data 8 novembre 2021 (cfr. provvedimento di liquidazione del trattamento	
	pensionistico), e dunque in data antecedente la cessazione dal servizio militare	
	avvenuta con decorrenza 31 ottobre 2022.	
	Inoltre, la patologia è stata incontestabilmente ascritta alla VIII ctg della	
	Tabella A, con la conseguenza che risulta integrato il requisito previsto	
	dall'art. 1801 C.O.M. per accedere ai benefici stipendiali.	
	La domanda volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico in	
	conseguenza dell'applicazione dei benefici stipendiali in questione va dunque	
	accolta.	
	9	

9.	L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37839 , accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente al riconoscimento del	
	diritto alla riliquidazione della pensione per effetto del riconoscimento dei	
	benefici previsti dalla ex art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 16 luglio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 25/07/2025	F.to digitalmente
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	10	

